

Deliberazione della Giunta Regionale 1 settembre 2015, n. 32-2052

**Differimento del termine di pagamento della tassa automobilistica dovuta nel mese di agosto 2015.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto l'articolo 7, comma 1, del capo I della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2015) a norma del quale il differimento dei termini di pagamento dei tributi regionali, ovvero la remissione in termini, determinati da circostanze non prevedibili ed in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) per quanto applicabili, sono disposti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, informata la commissione consiliare competente;

considerato che durante gli ultimi giorni del mese di agosto, ed in particolare il 31, per come risulta dalle rimostranze pervenute e confermato dalla relazione tecnica 1° settembre 2015 presentata dal partner informatico Csi-Piemonte, pervenuta e registrata agli atti del competente settore regionale il 1° settembre 2015 con il n. 40748, si sono verificate nel funzionamento del sistema informatico preposto ai circuiti di riscossione della tassa automobilistica rallentamenti e interruzioni tali da pregiudicare il corretto adempimento da parte dei contribuenti relativamente alla tassa dovuta in detto mese;

rilevato pertanto che, per quanto riguarda la tassa automobilistica dovuta nel mese di agosto 2015, si sono verificate le condizioni previste dal citato articolo 7, comma 1, della legge regionale 9/2015; rilevato il carattere di urgenza, nonché di appartenenza alla competenza meramente esecutiva, del presente provvedimento, causato da impedimenti tecnici e funzionali;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di differire il termine di pagamento della tassa automobilistica dovuta nel mese di agosto 2015 al 3 settembre 2015;

- di dare atto che il differimento dei termini di cui alla presente deliberazione non ha effetti ai fini della determinazione del soggetto passivo a norma dell'articolo 5, comma trentunesimo e seguenti, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

- di informare di quanto sopra, attraverso tutti i mezzi di informazione disponibili, i cittadini e gli operatori del settore;

- di trasmettere copia delle presente deliberazione alla commissione consiliare competente per materia per dovuta informazione così come previsto dalla legge regionale 9/2015;

- di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)